

Oggetto: **Approvazione convenzione col Comune di Cagnò per l'utenza dell'asilo comunale di Cagnò.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Il relatore riferisce:

Con deliberazione n. 08 del 04.03.2005 il Consiglio comunale di Cagnò ha istituito il servizio di asilo nido comunale, approvando il regolamento disciplinante le modalità di effettuazione del servizio e demandando a successive deliberazioni la decisione di stipulare apposite convenzioni con altri Comuni per l'utilizzo del servizio e la fissazione delle rette di frequenza.

Successivamente il Comune di Cagnò ha approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Cagnò ed i Comuni di Revò, Romallo, Cloz, Castelfondo, Livo, Tassullo e Cis per l'utenza dell'asilo nido comunale di Cagnò.

La convenzione è aperta anche ad altri Comuni della Valle, viste le richieste informali pervenute.

Si ricorda che attualmente nell'ambito dell'Alta Anaunia è attivo un servizio di asilo nido presso il Comune di Sarnonico, adatto ad ospitare al massimo 32 bambini, a fronte di un fabbisogno stimato nella zona dell'Alta Anaunia di circa 40-45 bambini.

Considerato che l'asilo nido attuale è costantemente utilizzato a pieno regime e che è ancora inevasa la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo a Sarnonico; ribadito che detto servizio è tuttavia importante sia per i risvolti pedagogici ed educativi sia per rispondere ad un bisogno delle famiglie, viste le richieste informali pervenute, si propone di stipulare la convenzione col Comune di Cagnò aderendo alla stessa convenzione già stipulata dai comuni limitrofi a Cagnò, allo scopo di soddisfare le legittime richieste delle famiglie.

Tutto ciò premesso,

Udita la relazione che precede.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione, composto da n. 9 articoli e giudicato meritevole di integrale approvazione.

Confermate le motivazioni di cui in premessa

Ricordato che In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la propria deliberazione nr. 02 dd. 30/06/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e dal Bilancio Pluriennale 2014-2016. dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" e riconosciuta la propria competenza

Vista altresì la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Visti il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Sentito l'intervento dei Consiglieri presenti a cui si rinvia al verbale di seduta.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori consiglieri dell'Unione Costantino Pellegrini e Sandri Roberta, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 10 (dieci)

voti favorevoli n. 10 (dieci);

voti contrari n.0 (zero);

astenuti n. 0 (zero)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione,

DELIBERA

1. di approvare ed aderire alla convenzione da stipularsi con il Comune di Cagnò per l'utenza dell'asilo nido comunale di Cagnò, per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2019, nel testo composto di n. 9 (nove) articoli che, **allegato** alla presente deliberazione sub "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Presidente/legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di dare atto che alla quota a carico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sulla base degli effettivi iscritti, si provvederà annualmente non appena comunicato dal Comune capofila l'importo effettivamente dovuto.
4. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.